

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1996

recante l'elenco di prodotti delle classi A «nessun contributo all'incendio» di cui alla decisione 94/611/CE che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio sui prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾,

vista la decisione 94/611/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CE sui prodotti da costruzione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE che per tener conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi nei documenti interpretativi e nelle specificazioni tecniche;

considerando che il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» di cui alla comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, giustifica l'esigenza di diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere dal tipo, dall'uso, dall'u-

bicazione delle opere di costruzione, dalla loro configurazione e dalla disponibilità di impianti di emergenza;

considerando che il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure collegate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio», che insieme contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri;

considerando che il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri, misura che concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), limitando il contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio;

considerando che la definizione delle classi del requisito essenziale dipende in parte dal livello della limitazione;

considerando che il livello della limitazione può essere espresso solo in funzione dei diversi livelli di reazione dell'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale;

considerando che il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per poter valutare la reazione al fuoco dei prodotti sarà elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale e su piccola scala correlate ai pertinenti scenari reali d'incendio;

considerando che detta soluzione rientra in un sistema di classi che non è incluso nel documento interpretativo, ma che è stato adottato con la decisione 94/611/CE;

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. C 62 del 28. 2. 1994, pag. 1.

considerando che nel sistema di classi di cui alla decisione 94/611/CE la classe dei prodotti «nessun contributo all'incendio» destinata ad includere prodotti che non esigono di essere sottoposti a prove di reazione all'incendio e che figurano nelle classi A, tabelle 1 e 2 come «elenco dei prodotti non combustibili»;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE definisce la procedura per adottare le disposizioni necessarie in materia di definizione delle categorie di requisiti purché non siano inclusi nei documenti interpretativi;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I materiali e i prodotti di base di detti materiali elencati nell'allegato della presente decisione, sono inclusi nelle

classi A («nessun contributo all'incendio») come previsto nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato della decisione 94/611/CE, tenuto conto del loro basso livello di combustibilità.

Ai fini di tale classificazione detti materiali e prodotti non devono essere sottoposti a reazione all'azione dell'incendio.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Materiali da considerare come appartenenti alla classe A di reazione all'azione dell'incendio di cui alla decisione 94/611/CE senza dover essere sottoposti a prove*Nota generale*

Per essere considerati delle classi A senza essere sottoposti a prove, i prodotti devono essere composti solo di uno o più dei seguenti materiali. I prodotti composti mediante incollatura di uno o più dei seguenti materiali saranno considerati delle classi A senza essere sottoposti a prove a condizione che la colla non superi lo 0,1 % del peso o del volume (occorre tener conto del valore più basso).

I pannelli (assemblaggio dei materiali isolanti, per esempio) che comportano uno o più strati organici e i prodotti che contengono materiali organici ripartiti in maniera non omogenea (ad eccezione della colla) sono esclusi dall'elenco.

Anche i prodotti costituiti da uno dei materiali seguenti ricoperto da uno strato non organico (prodotto metallico rivestito, ad esempio) devono essere considerati come appartenenti alle classi A senza essere sottoposti a prove.

Nessuno dei materiali che figurano nella tabella può contenere più dell'1 % in peso o volume (in base al valore più basso) di materiale organico ripartito in maniera omogenea.

Materiale	Osservazioni
Argilla espansa	
Perlite espansa	
Vermiculite espansa	
Lana di roccia	
Vetro multicellulare	
Calcestruzzo	Include il calcestruzzo pronto per l'uso e i prodotti prefabbricati in cemento armato o in calcestruzzo compresso
Calcestruzzo in granuli (granulati minerali leggeri a bassa densità, ad eccezione dell'isolamento termico integrale)	Può contenere aggiunte e additivi (come le ceneri volanti), pigmenti e altri materiali. Comprende elementi prefabbricati
Elementi in cemento cellulare trattati in autoclave	Elementi costituiti di leganti idraulici, come il cemento e/o la calce, mescolati a materiali fini (materiali silicei, ceneri volanti, loppa di altoforno) e materiali cellulari. Comprende elementi prefabbricati
Fibrocemento	
Cemento	
Calce	
Loppa di altoforno/ceneri volanti	
Aggregato minerale	
Ferro, acciaio e acciaio inossidabile	Non in forme finemente sminuzzate
Rame e leghe di rame	Non in forme finemente sminuzzate

Materiale	Osservazioni
Zinco e leghe di zinco	Non in forme finemente sminuzzate
Alluminio e leghe di alluminio	Non in forme finemente sminuzzate
Piombo	Non in forme finemente sminuzzate
Gesso e malte a base di gesso	Può comprendere additivi (ritardanti, materiali di riempimento, fibre, pigmenti, calce idratata, agenti di ritenuta dell'aria e dell'acqua, plastificanti), aggregati compatti (per esempio sabbia naturale o fine) o aggregati leggeri (perlite o vermiculite, per esempio)
Malta con agenti leganti inorganici	Malta per intonaco/gessature e malte per lisciare i pavimenti contenenti uno o più agenti leganti: cemento, calce, cemento da muratore e gesso
Elementi in argilla	Elementi in argilla o in altre materie argillose che contengono o meno sabbia, combustibili o altri additivi. Comprende mattoni, pavimenti in mattonelle ed elementi in argilla refrattaria (per esempio rivestimenti interni dei camini)
Elementi in silicato di calcio	Elementi fabbricati a partire da un miscuglio di calce e di materiali naturalmente silicei (sabbia, ghiaia, rocce o miscuglio di questi materiali). Possono includere pigmenti coloranti
Prodotti in pietra naturale e in ardesia	Elementi in ardesia o in pietre naturali lavorate o no (rocce magmatiche, sedimentarie o metamorfiche)
Elementi in gesso	Comprende blocchi e altri elementi a base di solfato di calcio e di acqua contenenti eventualmente fibre, materiali di riempimento, aggregati e altri additivi, e può essere colorato con pigmenti
Mosaico alla palladiana	Include mattonelle prefabbricate e pavimentazione in sito
Vetro	Vetro temprato, vetro temprato chimicamente, vetro stratificato e vetro armato
Vetroceramica	Vetroceramica che comprende una fase cristallina e una residua
Ceramica	Comprende i prodotti in polvere di argilla pressata, i prodotti estrusi, vetrificati o meno